

ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SCUOLE SUPERIORI A ORDINAMENTO SPECIALE

OGGETTO: Requisiti di Docenza – Ricercatori in convenzione

In riferimento al requisito in oggetto, si trasmette la Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e la SISSA, sottoscritta in data 19.05.2016.

Inoltre, come previsto dall'art.8 della Convenzione, si trasmette la nota dell'INFN – Sezione di Trieste contenente l'elenco aggiornato del personale a tempo indeterminato dell'Istituto che opera e operava al 01.01.2019 a tempo pieno presso la SISSA.

Gli stessi documenti e testi descrittivi inseriti nella banca dati SUA_Scuole sono consultabili anche sul sito web SISSA alla pagina relativa alla Qualità nella sezione dedicata all'accreditamento: <https://www.sissa.it/cevs>



CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE E LA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

- Premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;

- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;

- premesso che la SISSA è un istituto di ricerca e istruzione superiore a ordinamento speciale e tra i cui scopi ha quello di promuovere lo sviluppo della cultura e l'avanzamento delle conoscenze scientifiche;

- premesso che per il conseguimento dei propri fini, la SISSA può avvalersi della collaborazione di Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni;

- visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati emanato con Decreto del Direttore n.40 del 18.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del 13.02.2012;

- ritenuta di interesse per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati l'attività di ricerca sperimentale e teorica che svolge l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare presso la Sezione di Trieste ed il Gruppo Collegato di Udine, e considerato che da tempo è in corso una proficua collaborazione scientifica fra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e

docenti della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, collaborazione disciplinata, già a far data dal 9 maggio 1991, con apposite convenzioni;

- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, alle scuole a fini speciali, ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione, e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- premesso che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale;

- visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e successive modificazioni e integrazioni;

TRA

la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (nel seguito detta SISSA) in persona del suo Direttore prof. Stefano Ruffo, nato ad Agliana (PT) il 13/05/1954, in qualità di Direttore e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede della SISSA, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5/04/2016;

E

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), in persona

del suo Presidente prof. Fernando Ferroni, nato a Roma il 12/01/1952, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data 27/11/2009

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

1.1 - Le premesse e gli allegati alla presente convenzione sono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2

2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata per quanto riguarda la SISSA al Coordinatore dell'Area di Fisica e per quanto riguarda l'INFN al Direttore della Sezione di Trieste.

ART. 3

3.1 - La SISSA ospita nei propri locali attività di ricerca e di studio dell'INFN, con particolare riferimento al Gruppo Teorico della Sezione di Trieste e del Gruppo Collegato di Udine.

ART. 4

4.1 - Programmi comuni di ricerca, nei campi di interesse dell'INFN, possono essere individuati tra il Direttore della Sezione di Trieste e il Direttore della SISSA. Tali programmi dovranno essere approvati e finanziati, per la parte di competenza di ciascun Ente, dagli organi direttivi dell'INFN e della SISSA.

ART. 5

5.1 - Qualora la SISSA decidesse di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegna a darne comunicazione all'INFN ed a chiederne il parere scientifico e tecnico, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

ART. 6

6.1 - Le attrezzature, gli impianti, gli arredi ed i locali, messi gratuitamente a disposizione dell'INFN sono individuati nell'Allegato n. 1 alla presente Convenzione.

6.2 - I servizi generali e le utenze, messi a disposizione dell'INFN sono individuati nell'Allegato n. 2 alla presente Convenzione.

6.3 - Eventuali variazioni agli Allegati nn. 1 e 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e della SISSA previo accordo tra i Direttori.

6.4 - Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e relativi impianti assegnati in uso all'INFN, restano a carico della SISSA.

Gli obblighi relativi ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore della Sezione con la richiesta del loro adempimento alla SISSA ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.81/2008.

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante Accordi specifici.

ART. 7

7.1 - Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative del proprio personale che in virtù della presente Convenzione verrà chiamato ad utilizzare attrezzature scientifiche e tecniche e servizi tecnici, nonché a frequentare i locali dell'altra Parte.

ART. 8

8.1 – La SISSA mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui all'Allegato n. 2.

8.2 – L'INFN si impegna a comunicare il nominativo dei tre ricercatori/collaboratori dell'INFN per i quali la SISSA provvederà ad allestire n.3 posti di lavoro arredati, come indicato nell'Allegato n.1 alla presente convenzione. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate al Direttore della SISSA dal Direttore della Sezione di Trieste.

8.3 - L'INFN verserà alla SISSA un contributo forfettario annuo di €2.500,00 per l'utilizzazione di servizi ed utenze di cui all' Allegato n. 2 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.81/2008 e loro successive modificazioni e integrazioni.

8.4 - L'INFN provvederà annualmente al versamento del contributo in un'unica soluzione anticipata, entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte della SISSA.

ART. 9

9.1 - Il contributo di cui al precedente art. 8 non potrà comunque superare il 15 % dell'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INFN per la Sezione di Trieste.

ART. 10

10.1 - La SISSA prende atto che l'INFN svolge i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sezione.

10.2 - La lista del personale di cui al presente articolo ed ogni sua variazione

sono comunicate, ove previsto, dal Direttore della Sezione al Coordinatore dell'Area di Fisica della SISSA.

10.3 - La SISSA permette l'accesso del personale INFN con le stesse regole in vigore per il personale della SISSA.

10.4 - Il personale usufruisce della copertura assicurativa prevista dall'Ente di appartenenza.

ART. 11

11.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale, didattica e di ricerca del personale della SISSA, l'INFN potrà col consenso dell'interessato e previo parere favorevole della SISSA assegnare annualmente al suddetto personale incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN.

11.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti della SISSA nel rispetto delle vigenti disposizioni.

11.3 - La SISSA potrà affidare a ricercatori dell'INFN, previo nulla osta del Direttore della Sezione e con il consenso dell'interessato, corsi specializzati, seminari e cicli di conferenze nei campi di competenza dell'INFN, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL e della normativa vigente.

ART. 12

12.1 - L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, e successive

modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Parimenti la SISSA individua il datore di lavoro nel Direttore della Scuola. I datori di lavoro della SISSA e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in merito alla valutazione dei rischi.

12.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

12.3 - Per il personale della SISSA associato all'attività di ricerca dell'INFN con incarico di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, ai sensi del precedente art.11, gli adempimenti che le disposizioni legislative vigenti impongono in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria al datore di lavoro verranno assicurati dalla SISSA anche per le attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Relativamente al predetto personale, la SISSA si impegna a trasmettere all'INFN la documentazione di legge (certificazione di avvenuta formazione, copia dei giudizi di idoneità espressi dal medico competente, etc.) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni. L'INFN, relativamente al predetto personale, si impegna a trasmettere alla SISSA tutte le informazioni necessarie per l'applicazione e il rispetto della normativa in

tema di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico della SISSA.

12.4 - Per il personale dell'INFN gli adempimenti che le disposizioni legislative vigenti impongono in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria al datore di lavoro verranno assicurati dall'INFN anche per le attività svolte presso la SISSA.

Relativamente al predetto personale, l'INFN si impegna a trasmettere alla SISSA la documentazione di legge (certificazione di avvenuta formazione, copia dei giudizi di idoneità espressi dal medico competente, etc.) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni. La SISSA, relativamente al predetto personale, si impegna a trasmettere all'INFN tutte le informazioni necessarie per l'applicazione e il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'INFN.

12.5 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale della SISSA avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, gli adempimenti che il D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni, pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

12.6 - Per il personale di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto della SISSA sarà cura della SISSA stessa concordare

con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 lettere a) e b) e dei limiti di dose di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

12.7 – I dipendenti dell'INFN, quando operano presso le strutture della SISSA, sono assimilati ai dipendenti della SISSA per quanto riguarda gli interventi in emergenza (antincendio, primo soccorso, etc.). Pertanto gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico della SISSA.

12.8 - I dipendenti della SISSA, quando operano presso le strutture dell'INFN, sono assimilati ai dipendenti dell'INFN per quanto riguarda gli interventi in emergenza (antincendio, primo soccorso, etc.). Pertanto gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico dell'INFN.

12.9 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale della SISSA avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

12.10 - Parimenti, la SISSA è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle

normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

12.11 - Laddove le Parti riconoscano che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore della SISSA o un suo delegato e il Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti (ad esempio, la redazione dei piani di emergenza, l'effettuazione di visite periodiche congiunte dei luoghi di lavoro, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, primo soccorso, della gestione dei rifiuti, etc.) previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio.

ART. 13

13.1 - L'INFN e la SISSA si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale della SISSA associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 11 dovrà indicare sia l'appartenenza alla SISSA sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 14

14.1 - Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad

essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle Parti. La SISSA e l'INFN possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

ART. 15

15.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale composto dal Direttore della SISSA, dal Presidente dell'INFN e da un terzo membro nominato di comune accordo.

ART. 16

16.1 - La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

ART. 17

17.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è esente da tasse e imposte indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della L. 23.12.2005 n. 266.

ART. 18

18.1 - Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche

verbalmente, in relazione alla presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto legislativo.

18.2 - Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla convenzione.

18.3 - Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

DATA*

FIRMA**

FIRMA**

INFN

SISSA

Il Presidente

Il Direttore

Prof. Fernando Ferroni

Prof. Stefano Ruffo

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Allegato n. 1

Attrezzature, impianti, arredi e locali della SISSA messi a disposizione dell'INFN:

1) Aula Magna con attrezzature audiovisive per conferenze e convegni.

L'Aula Magna è disponibile a richiesta dell'INFN, compatibilmente con il calendario dei convegni e conferenze organizzate dalla SISSA.

2) Aule per attività di seminari e lezioni, disponibili a richiesta, compatibilmente con le attività della SISSA.

3) Posti lavoro arredati per ricercatori INFN che collaborano alle ricerche comuni INFN-SISSA, per un numero massimo di 3.

Tali posti lavoro potranno essere messi a disposizione del personale dell'INFN compatibilmente con le disponibilità di spazio della SISSA.

Allegato n. 2

Servizi generali e utenze della SISSA messi a disposizione dell'INFN:

1) Servizio telefonico

2) Servizio telefax

3) Servizio di fotocopiatrice

4) Servizio postale

5) Servizio biblioteca

6) Utilizzo delle facilities informatiche: gli utenti INFN distaccati presso la SISSA hanno l'accesso alle facilities secondo le modalità in vigore per i ricercatori SISSA

7) Servizio di pulizie



Contratti
Repertorio n. 114/2016
Prot n. 5408 del 19/05/2016 (2016-SISSATS-0005408)

Contraenti

Invio a tutti i destinatari PEC

· INFN [amm.ne.centrale@pec.infn.it]

Oggetto

Convenzione tra INFN - Sissa

Allegati 1 - convenzione;
Classif. III/14 - Accordi per la didattica e la ricerca

Responsabilità

Fascicolo 2016-III/14.10 «INFN»
UOR-RPA UFFICIO AFFARI GENERALI - Maran Erica
Operatore UFFICIO AFFARI GENERALI - Babich Laura

Documenti informatici

File

Stato

Convenzione INFN 114.pdf

Le firme apportate al file *Convenzione INFN 114.pdf* erano tutte **VALIDE** alla data 19/05/2016, 11:54:10

Firma VALIDA

FIRMATO: 17/5/2016, 16:14:06 GMT+02 (ora legale Europa occidentale)
FIRMATARIO: FERRONI FERNANDO
ORGANIZZAZIONE: INFN ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCL./84001850589
CODICE FISCALE: IT:FRRFNN52A12H5010
VALIDO FINO A: 16/10/2017, 10:25:23 GMT+02 (ora legale Europa occidentale)
VALIDO DA: 16/10/2014, 10:25:23 GMT+02 (ora legale Europa occidentale)
RILASCIATO DA: Postecom CA3

Firma VALIDA

FIRMATO: 19/5/2016, 17:00:50 GMT+02 (ora legale Europa occidentale)
FIRMATARIO: RUFFO STEFANO
ORGANIZZAZIONE: non presente
CODICE FISCALE: IT:RFFSFN54E13A071I
VALIDO FINO A: 27/10/2018, 01:59:59 GMT+02 (ora legale Europa occidentale)
VALIDO DA: 27/10/2015, 01:00:00 GMT+01 (ora solare Europa occidentale)
RILASCIATO DA: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
SEZIONE DI TRIESTE
Il Direttore

Trieste, 9 luglio 2019

Chiar.mo Prof. **Stefano Ruffo**
Direttore della S.I.S.S.A.
Via Bonomea, 265
34136 **TRIESTE**

Oggetto: Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA).

Caro Stefano,

in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 della vigente Convenzione in oggetto, ti comunico i nominativi del personale INFN a tempo indeterminato che attualmente svolge la propria attività di ricerca presso codesta rispettabile sede:

BERTOLINI Stefano	Dirigente di Ricerca
MARZOCCA David	Ricercatore
URBANO Alfredo Leonardo	Ricercatore

Con l'occasione invio i più cordiali saluti,

IL DIRETTORE
(prof. Rinaldo Rui)